

**COMUNE DI DAIRAGO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'ESERCIZIO**

**DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Deliberazione C.C. n. 22 del 23 giugno 2003**

**Modificato con delibera C.C. n. 9 del 28/02/2013**

## INDICE

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – MODALITA' DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
- ART. 4 – AUTORIZZAZIONE

### **CAPO II- AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

- ART. 5 – DOMANDA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 6 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 7 –REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO ITINERANTE

### **CAPO III- AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE**

- ART. 8 – POSTEGGIO
- ART. 9 – POSTEGGI SINGOLI
- ART. 10 - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE SI POSTEGGIO IN CONCESSIONE
- ART. 11 – POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE
- ART. 12 –REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

### **CAPO IV -DISCIPLINA DEI MERCATI**

- ART. 13 – NORME DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI
- ART. 14 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO
- ART. 15– ORARIO DEL MERCATO
- ART. 16– VERIFICA DELLE PRESENZE
- ART. 17- ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI
- ART. 18- SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO
- ART. 19- MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

### **CAPO V - FIERE**

- ART. 20- ISTITUZIONE DELLE FIERE
- ART. 21- ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE
- ART. 22-DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA

### **CAPO VI - NORME COMUNI COMMERCIO SU POSTEGGIO E ITINERANTE**

- ART. 23- SUBINGRESSI
- ART. 24- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 25– MODALITA' DI VENDITA
- ART. 26– CONVERSIONE DELLE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

ART. 27- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ART. 28 RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART. 29- NORME IGIENICO SANITARIE

ART. 30 COMMISSIONE DI MERCATO

ART. 31- CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

ART. 32- PUBBLICITA' DEI PREZZI

ART. 33- SANZIONI

ART. 34- ENTRATA IN VIGORE

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di vendita su aree pubbliche o private di cui l'Amministrazione abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande.
2. La disciplina generale è prevista dal titolo X del decreto legislativo 31.3.1998 n. 114 e dalla legge regione Lombardia 21.3.2000 n. 15.

### **ART. 2 - MODALITA' DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune può essere svolto:

1. su posteggi dati in concessione per 10 anni all'interno di un mercato o su posteggi singoli
2. in forma itinerante, con mezzi mobili e soste limitate al tempo necessario per effettuare operazioni di vendita, comunque non superiore ai trenta minuti.

### **ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE**

1. Le aree per lo svolgimento del mercato, delle fiere ed i singoli posteggi da assegnare in concessione decennale, nonché la loro suddivisione e destinazione per attività merceologiche, sono individuati con deliberazione della Giunta comunale, sentito il parere dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori delle imprese commerciali su aree pubbliche, secondo gli standard dimensionali definiti dalla Regione.
2. Ugualmente si procede per l'istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati, delle fiere o dei posteggi singoli.
3. La Giunta comunale può inoltre limitare o vietare il commercio in forma itinerante in zone determinate del paese per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

### **ART. 4 - AUTORIZZAZIONE**

1. Entrambe le forme di commercio di cui all'articolo precedente sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio del Comune a persone fisiche o società di persone (s.a.s o s.n.c.) regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114/98 e con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. L'autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.

2. L'autorizzazione su posteggi in concessione per 10 anni abilita anche all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata ed a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. L'autorizzazione al commercio in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere sul territorio nazionale ed alla vendita presso il domicilio del consumatore

## **CAPO II - AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

### **ART. 5 - DOMANDA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. Nella domanda di autorizzazione, redatta in bollo, l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
  - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98
  - c) il settore od i settori merceologici di attività
  - d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante
2. Le domande di cui ai commi precedenti sono esaminate secondo l'ordine di arrivo al protocollo.
3. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità di chi presenta la domanda, se la stessa non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto. Nel caso di società di persone devono essere allegate le fotocopie dei documenti di identità di tutti i soci dotati di poteri. In caso di richiedente che non sia cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere allegata copia del permesso di soggiorno per lavoro.

### **ART. 6 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale se trattasi di società di persone.
2. L'Ufficio verifica il possesso dei requisiti indicati mediante acquisizione:
  - a) Requisiti morali:
    - del Certificato Generale del Casellario Giudiziale da richiedersi alla Procura presso il Tribunale, il quale, in caso di società di persone, va richiesto per tutti gli amministratori con poteri di firma;
    - del Certificato del Registro delle Imprese, da richiedere alla Camera di Commercio;
    - del Certificato Antimafia camerale.
  - b) Requisiti professionali:
    - certificato di cui al comma 5 dell'art. 5 del D. L.vo 114/98, per le attività alimentari.

3. Possono essere chiesti elementi integrativi e chiarimenti entro 10 giorni dalla presentazione; tale richiesta sospende il termine fino all'acquisizione della documentazione.
4. L'Ufficio rilascia la relativa autorizzazione o la nega entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e si intende in ogni caso accolta se il Comune non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel medesimo termine.
5. L'autorizzazione può essere negata solo per mancanza dei requisiti morali e/o professionali di cui all'art. 5 del D. L.vo n. 114/98 ed eventuali successive modifiche od integrazioni. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e indicare i soggetti cui è possibile ricorrere ed i termini.
6. Nel caso in cui pervengano domande per cui non è competente il Comune di Dairago, esse devono essere ritornate al mittente, entro 15 giorni, tramite raccomandata.
7. Qualora si accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di legge, anche nel caso sia maturato il silenzio-assenso, il Comune potrà revocare con provvedimento del Responsabile del Servizio, il titolo autorizzativo.
8. Dei rilasci, revoche, sospensioni delle autorizzazioni amministrative viene data comunicazione alla Polizia Locale e all'Ufficio Tributi del Comune per gli adempimenti di competenza.

#### **ART. 7 – REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO ITINERANTE**

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D. L.vo 114/98 o art. 28, comma 1, lett. a), D. L.vo 114/98 (purché, in quest'ultimo caso, rilasciata da un Comune della Regione) o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, su qualsiasi aree pubblica dalle ore 07.30 alle ore 20.00.-
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore, complessivamente, a 30 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), D. L.vo 114/98 permette anche la vendita a domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del D. L.vo 114/98.
4. Le aree del Comune nella quali, per i motivi previsti, il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitari o di pubblica utilità, sono stabilite dal Comune con deliberazione della Giunta comunale.

5. Le aree dove i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate oltre il tempo strettamente necessario per la vendita sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.



### **CAPO III - AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE**

#### **ART. 8- POSTEGGIO**

1. La concessione del posteggio, sia nel mercato sia isolato, ha una durata di 10 anni, eccetto i casi delle concessioni già esistenti di durata inferiore ed è rilasciata dal Comune sede del posteggio.
2. Salvo i diritti acquisiti, nello stesso mercato o fiera l'operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può avere in concessione più di due posteggi.
3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.
5. I soggetti già concessionari di un posteggio all'interno del mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare, rinunciando alla concessione del posteggio di cui sono titolari. A tale scopo, prima di procedere alla pubblicazione sul BURL dei posteggi liberi, il Responsabile del Servizio dà pubblico avviso dei posteggi liberi, assegnando un termine non inferiore ai 15 giorni agli interessati. Nel caso di più domande, ci si attiene ai medesimi criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi liberi.
6. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espreso consenso del Comune, da ottenersi mediante richiesta scritta firmata da parte di entrambi gli interessati, che si considera accolta nel caso in cui il comune non comunichi il rifiuto entro 30 giorni.
7. Gli standard dimensionali minimi dei mercati e dei posteggi sono stabiliti dalla Regione.
8. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio (o il preposto alla vendita), deve essere munito della ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

#### **ART. 9- POSTEGGI SINGOLI**

1. I posteggi isolati vengono istituiti con delibera della Giunta Comunale.

2. Con tale provvedimento verranno stabilite:
  - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio
  - b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
  - c) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente regolamento purché compatibili.

## **ART. 10 - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO IN CONCESSIONE**

1. Il Comune trasmette alla Giunta regionale, per la pubblicazione sul BURL, i dati concernenti i posteggi liberi del mercato e singoli, da assegnare in concessione. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
  - b) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del decreto L.vo 114/98
  - c) il settore od i settori merceologici
  - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato o in un'area pubblica comunale
  - e) nel caso di posteggio in mercato, la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento,
  - f) l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione.
3. Sulla base delle domande pervenute, viene predisposta, da parte del Responsabile del Servizio Commercio, una graduatoria, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri di priorità, accertati sulla base delle attestazioni della Polizia Locale.

### **Mercato**

- a) Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato
- b) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese

A parità dei suddetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda..

### **Posteggio singolo in aree individuate dall'Amministrazione comunale**

- a) non essere titolari di altri posteggi ubicati nel Comune sede del posteggio singolo
- b) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese

A parità dei suddetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

4. Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande l'Ufficio competente pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al punto precedente. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al medesimo Ufficio entro 15 giorni dalla pubblicazione. Su predetta istanza il Funzionario Responsabile si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
5. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate dal Funzionario Responsabile in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima. In caso di revisione della graduatoria il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

### **ART. 11 – POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE**

Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione da parte dei produttori agricoli sono quelle stabilite dall'art. 10 del presente Regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato in carta libera, rilasciato dal Sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, attestante la qualità di agricoltore; detto certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

Per le domande che hanno una stessa data di presentazione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- Anzianità di esercizio dell'attività;
- Età;
- Sorteggio

### **ART. 12– REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, l'interessato ha diritto, qualora disponibile, di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di dimensioni non inferiori a quello revocato.
2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

## **CAPO IV -DISCIPLINA DEI MERCATI**

### **ART. 13- NORME DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi di mercato. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi attribuite dallo Statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
2. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale e al servizio di vigilanza igienico-sanitaria l'A.S.L. competente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata delle operazioni di vendita, considerando in caso contrario l'operatore assente.

### **ART. 14- UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO**

1. Il mercato si tiene nelle aree pubbliche individuate per tale uso con il provvedimento istitutivo del mercato stesso, nei giorni, con le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento.
2. Il provvedimento di istituzione del mercato individua i posteggi singoli secondo gli standard dimensionali determinati dalla Giunta regionale e la suddivisione del mercato in zone distinte per il commercio alimentare e quello non alimentare. Ai produttori agricoli può essere riservato fino al 3% dei posteggi complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti orto-floro-frutticoli.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato sono delimitati con apposita segnaletica, che individua i posteggi e le zone destinate al pubblico. In tale area durante l'orario di vendita hanno accesso solo i veicoli destinati al soccorso.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata.
5. E' vietato l'uso di mezzi sonori salvo per apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi o simili, così come può essere fatta la dimostrazione di giocattoli sonori sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi vicini.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, attrezzati o meno, a condizione che essi sostino entro lo spazio destinato al posteggio.

## **ART. 15 ORARIO DEL MERCATO**

1. I commercianti su aree pubbliche titolari di concessioni all'interno del mercato settimanale, devono occupare il posteggio entro le 8.00.-
2. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7.00; gli operatori che occupano posteggi posti in corrispondenza delle vie di accesso utilizzate dagli autobanchi attrezzati potranno occupare il proprio posteggio non prima delle 7.20.-
3. Gli agenti di Polizia Locale incaricati della Vigilanza sul mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato e della localizzazione del posteggio occupato; tali modifiche delle modalità di accesso dovranno essere comunicate all'operatore.
4. Le operazioni di vendita potranno avere inizio a partire dalle ore 8.00 e dovranno cessare alle ore 14.00; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14.30.-
5. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine fissato nel 1° comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente Regolamento.
6. Di regola il mercato viene svolto anche nel caso in cui la giornata di mercato cada in una giornata festiva, salvo diversa proposta da parte della Commissione di mercato. In tale caso non si conteggiano le assenze. L'utente dovrà provvedere a proprio carico ad effettuare la pulizia del posteggio.
7. In caso di edizioni straordinarie del mercato, l'orario di vendita potrà essere diverso da quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario nel rispetto del limite di cui all'art. 9 – comma 1 – lett. b) della L.R. 15/2000 ovvero tra le ore 5.00 e le ore 24.00.-

## **ART. 16- VERIFICA DELLE PRESENZE**

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata entro mezz'ora dall'orario stabilito dal presente Regolamento.
2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano.
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggi, questa non viene rilevata.

#### **ART. 17- ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE VACANTI**

1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, D. L.vo 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base ai seguenti criteri di priorità:
  - 1°. numero di presenze effettive (giornate in cui l'operatore effettua attività di vendita) sul mercato
  - 2°. numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
  - 3°. anzianità dell'attività di commercio su area pubblica, come risultante dal registro delle Imprese
2. La graduatoria verrà aggiornata ogni anno solare.
3. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), D. L.vo 114/98, la domanda di ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia.
4. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

#### **ART. 18- SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO**

1. La ristrutturazione, lo spostamento od il trasferimento definitivo in altra sede od in altro giorno lavorativo, del mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dalla Giunta Comunale, sentita la competente Commissione, se istituita, o i rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e i rappresentanti delle Imprese commerciali su aree pubbliche, per:
  - a) motivi di pubblico interesse
  - b) cause di forza maggiore
  - c) limitazioni e vincoli viabilistici ed igienico-sanitari
2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio a partire dai seguenti elementi:
  - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
  - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
  - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio ambulante;
  - d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità non meno di trenta gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.
5. Su tali istanze il funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

#### **ART. 19- MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita di ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

## **CAPO V - FIERE**

### **ART. 20- ISTITUZIONE DELLE FIERE**

1. Le fiere vengono istituite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:
  - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
  - b) gli orari della fiera;
  - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
  - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali purché compatibili.

### **ART. 21 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE**

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio delle attività in forma itinerante.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
3. A ciascun soggetto può essere concesso un unico posteggio.
4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

### **ART. 22- DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA**

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al Comune sede della fiera almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della stessa.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
  - b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio decennale o per in forma itinerante;



- c) denominazione della fiera, giorno di svolgimento;
  - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
  - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
  - f) l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera.
3. Il posteggio nella singola fiera è assegnato dal Responsabile di Polizia Locale, secondo i seguenti criteri di priorità:
- 3.1. Maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella fiera;
  - 3.2 Ordine di presentazione al protocollo del Comune della domanda.
- Dell'assegnazione del posto è data comunicazione all'interessato almeno 20 gg. prima del giorno di inizio della Fiera.
4. I termini di cui sopra sono di natura ordinatoria.
5. Gli eventuali posteggi rimasti liberi possono essere assegnati dalla Polizia Locale il giorno stesso di inizio della Fiera, secondo l'ordine di presentazione alla Fiera stessa, a chi è in possesso di regolare autorizzazione.

## **CAPO VI - NORME COMUNI COMMERCIO SU POSTEGGIO E ITINERANTE**

### **ART. 23- SUBINGRESSI**

1. Il Responsabile del Servizio Commercio del Comune rilascia le autorizzazioni al subingresso nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ai subentranti che abbiano residenza nel Comune del subentrato.
2. Il Responsabile del Servizio Commercio del Comune rilascia le autorizzazioni al subingresso di posteggi in concessione con sede nel Comune.
3. I subingressi, per atto tra vivi o mortis causa, vanno comunicati al Comune a cura del subentrante, il quale dichiara:
  - i dati anagrafici e il codice fiscale
  - il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 114/98
  - di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione

Alla comunicazione va allegata copia dell'atto di trasferimento dell'azienda.

4. La comunicazione deve essere fatta entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione.
5. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

### **ART. 24- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune. Alla comunicazione di cessazione va allegata l'autorizzazione in originale o, in caso di smarrimento, copia della denuncia presentata alle competenti autorità.

L'avvenuta comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione.

### **ART. 25- MODALITA' DI VENDITA**

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione a richiesta degli incaricati comunali.
2. Il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito, se necessario, del libretto sanitario proprio e di quanti altri collaborino alla vendita e della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati prodotti alimentari.
3. E' vietato agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivo o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176 – comma 1 – del TULPS.

### **ART. 26- CONVERSIONE DELLE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI**

1. Le autorizzazioni rilasciate secondo la precedente normativa sono convertite con presa d'atto del Comune, dopo che la Camera di Commercio avrà fatto pervenire al Comune la relativa documentazione ai sensi dell'Art. 14, comma 2b, della L.R. 15/2000.
2. La conversione dovrà essere fatta per le autorizzazioni interessanti i posteggi con sede nel Comune e per gli esercenti il commercio itinerante aventi la residenza nel Comune.
3. Nell'autorizzazione dovrà indicarsi che si tratta di conversione della precedente autorizzazione della CCIAA indicandone gli estremi.

### **ART. 27- OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

1. L'importo del canone di occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun operatore di commercio su area pubblica, secondo le modalità di cui al vigente Regolamento e viene riscosso annualmente.
2. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio provvedono al pagamento della tassa di volta in volta.

### **ART. 28-RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche sono tenuti al pagamento della tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti, secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari.

2. Nel caso in cui il giorno di mercato o fiera cada in giorno festivo, gli operatori hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti prodotti nell'esercizio della loro attività e di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri.

### **ART. 29- NORME IGIENICO SANITARIE**

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di autocontrollo (D.L.vo 155/97).
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 ed eventuali successive modificazioni, a partire dalla data di cui all'art. 11, comma 2, dell'Ordinanza medesima.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo o dei banchi temporanei utilizzati secondo le prescrizioni previste con Ordinanza del Ministero della Sanità 3 APRILE 2002.
4. I commercianti utilizzatori dell'area mercato dovranno utilizzare i servizi igienici presenti nell'area medesima e ad essi assegnati.

### **ART. 30-COMMISSIONE DI MERCATO**

1. Al fine di realizzare una concreta partecipazione degli operatori alla gestione delle attività di cui al presente regolamento, **può essere** istituita una Commissione di Mercato, con poteri consultivi e propositivi. **Qualora la commissione non sia** istituita, ai sensi dell'art. 10, comma 1, L.R. 15/00, è **obbligatoria la** consultazione delle parti sociali di cui al comma 2 del medesimo art. 10.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1 è composta, oltre che dal Sindaco o suo delegato, che la presiede, dal Comandante della Polizia Locale, da 4 rappresentanti degli operatori titolari di autorizzazione decennale rilasciata dal Comune di Dairago, ai sensi dell'art. 28 comma 1, lett. a) D.L.vo 114/98, eletti dagli stessi titolari di autorizzazione, nonché da n. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale di cui n. 1 espresso dalle minoranze.

3. L'elezione dei 4 rappresentanti avviene in un giorno di mercato fissato dall'Amministrazione, dalle ore 9.00, alle 12.00, e reso noto agli aventi diritto, mediante schede vidimate dal Comune. Gli interessati potranno esprimere una sola preferenza e risulteranno eletti coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, avranno riportato il maggior numero di voti. Il servizio di Polizia Locale curerà le operazioni di cui al presente comma.
  
4. I due rappresentanti del Consiglio Comunale saranno comunicati al Sindaco dai rispettivi Capigruppo.
  
5. La Commissione di cui al precedente comma 1 dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale e comunque fino alla nomina della successiva ed esercita le seguenti funzioni:
  - a) assistenza all'Amministrazione Comunale nella gestione dei posteggi, mediante presa visione, da parte di uno o più componenti della Commissione stessa all'uopo designati, delle graduatorie di concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, prima della pubblicazione delle graduatorie stesse;
  - b) presenza, tramite uno o più componenti della Commissione stessa all'uopo designati alle operazioni di controllo ed assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;
  - c) formula proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alla soluzione di problemi inerenti la funzionalità dei mercati;
  - d) formula pareri consultivi in ordine ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale in applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento.

#### **ART. 31- CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERCATO**

1. La Commissione di Mercato viene convocata dal Sindaco o suo delegato mediante avviso scritto da trasmettere agli interessati almeno 7 giorni prima della seduta.
  
2. La Commissione di Mercato deve essere convocata almeno una volta in ciascun anno solare, e comunque su richiesta scritta di almeno 2 dei componenti la Commissione stessa: in tal caso, la data di convocazione della commissione dovrà essere fissata entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
  
3. La Commissione si esprime a maggioranza dei suoi componenti. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno 3 componenti. Le ulteriori modalità di funzionamento sono stabilite dalla Commissione stessa.

#### **ART. 32- PUBBLICITA' DEI PREZZI**

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

### **ART. 33- SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.L.vo 114/98 e della **L.R. 25 novembre 2002 n. 27**, è punito con sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, e con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
  - a) senza l'autorizzazione prescritta,
  - b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche vendere in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste in vendita.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.L.vo 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa, la cui misura è determinata dalla normativa stessa e da ogni sua successiva modifica, tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche.
4. L'autorizzazione è revocata:
  - a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, servizio militare); la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;
  - c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;
  - d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98;
  - e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare.
5. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, l.r. 15/00, l'autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg. in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:
  - a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali.

- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo
- c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

#### **ART. 34- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività delle deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.